

Comune di **NARZOLE**

Provincia di **CUNEO**

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

E

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

(Art. 33 e 34 Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150)

N. 645 cat.

S O M M A R I O

— Testo del Regolamento :

Capitolo I - Norme generali	pag. 5
Capitolo II - Disciplina della fabbricazione e programma di fabbricazione	» 10
Capitolo III - Opere esteriori delle fabbriche	» 23
Capitolo IV - Norme igienico edilizie	» 26
Capitolo V - Stabilità e sicurezza delle costruzioni	» 32
Capitolo VI - Esecuzione dei lavori]	» 36
Capitolo VII - Disposizioni penali, transitorie e finali	» 39

REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

CAPITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1.

Opere soggette ad autorizzazione - Domande

Coloro che intendono eseguire le seguenti opere debbono richiedere apposita licenza al Sindaco:

1. - Costruire, demolire, ricostruire, ampliare e riattare edifici o muri di cinta;
2. - Modificare le fronti dei fabbricati, tinteggiarle, collocare insegne ecc.;
3. - Alterare il suolo pubblico o privato fare opere sotterranee in costruzioni;
4. - Eseguire qualsiasi lavoro interessante la fognatura domestica o la provvigione delle acque;
5. - Costruire Cappelle, Monumenti o ricordi marmorei;
6. - Apportare variazioni in corso d'opera ai progetti approvati.

Le domande debbono essere debitamente firmate dal proprietario dei beni sui quali le opere andranno eseguite, ed essere accompagnate da duplice copia degli elaborati tecnici illustranti le opere stesse.

Nel caso che il denunciante non sia ad un tempo proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la domanda deve essere fatta in concorso al proprietario del terreno stesso.

Non è prescritta alcuna richiesta per i lavori di ordinaria manutenzione.

Nel caso di opere di poca importanza in edifici esistenti, la domanda potrà essere presentata senza disegni ed a firma soltanto del proprietario e dell'esecutore delle opere, riservato però al Sindaco il diritto di richiedere, quando lo creda opportuno, i tipi delle opere da eseguirsi.

Art. 2.

Progetti

Gli elaborati tecnici di cui al secondo comma del precedente articolo 1, dovranno comprendere:

a) una planimetria della località nella quale si intendono eseguire le opere nella scala da 1 a 1000 o da 1 a 2000, con speciale riferimento alle linee stradali ed ai fabbricati limitrofi esistenti;

b) una relazione tecnica descrittiva;

c) i disegni particolareggiati delle opere da eseguirsi e cioè piante, sezioni e prospetti nella scala necessaria e sufficiente a dare una perfetta comprensione delle opere interne ed esterne da eseguirsi e comunque non maggiore al rapporto da 1 a 100. Quando si tratti di nuovi fabbricati, si dovranno altresì allegare i disegni particolareggiati delle opere di fognatura.

Il Comune può richiedere ulteriori schizzi prospettici, disegni, dati e quant'altro può occorrere a completamento della descrizione delle opere.

Tutti gli elaborati devono essere redatti e firmati da un professionista autorizzato a sensi delle Leggi e dei Regolamenti professionali in vigore e controfirmati dal proprietario dei beni sui quali le opere saranno eseguite.

Per l'esecuzione delle opere in cemento armato si richiamano le norme dei R. D. 16 novembre 1939 n. 2228 e n. 2229 nonché le disposizioni del D.L.C.P.S. 20-12-1947 n. 1516 recante nuove norme per la esecuzione e l'impiego delle strutture in cemento armato precompresso.

Art. 3.

Edifici di pregio artistico o storico

I disegni o progetti dovranno essere presentati in duplice copia affinché una possa essere restituita all'interessato munita del visto di approvazione della Commissione edilizia. I progetti delle opere che rientrano nelle zone vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939 n. 1497 dovranno invece essere presentati in quattro esemplari affinché due copie possano essere trasmesse alla Soprintendenza ai Monumenti per il parere di competenza. Tanto vale per quei progetti la cui approvazione debba essere subordinata al parere di altri Enti quale la Sezione Urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. territorialmente competente.

Art. 4.

Licenza di costruzione - Durata - Effetti

Entro 60 giorni dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia di cui al successivo articolo 7, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni. Quando il progetto non sia ritenuto meritevole di approvazione, esso verrà restituito indicandone i motivi; quando invece sia riconosciuto regolare, verrà rilasciata la licenza di costruzione con una copia del progetto, debitamente vistata dall'Autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione dell'Autorità nel luogo dei lavori.

La licenza è valida per sei mesi dalla data di rilascio; in caso di scadenza, se ne deve richiedere il rinnovo negli stessi modi e forme prescritti nei precedenti articoli.

Essa viene emessa nei confronti del richiedente che ne sarà considerato l'esclusivo beneficiario e responsabile del suo buon uso, e s'intende sempre concessa sotto riserva dei diritti dei terzi, nell'intesa che essa non impegna il Comune all'infuori del presente regolamento.

Art. 5.

Svolgimento dei lavori - Vigilanza dell'autorità

Prima di iniziare costruzioni che sorgano a confine di vie od altri spazi pubblici, si dovrà chiedere all'Autorità Comunale la determinazione e la fissazione sul terreno degli allineamenti e delle quote di livello cui le medesime vanno riferite e adeguate. L'interessato potrà essere richiesto di fornire personale e mezzi per tale operazione, che sarà fatta a totali sue spese.

I lavori dovranno essere condotti regolarmente in modo da arrecare il minimo disturbo alla cittadinanza. In caso di interruzioni stradali dovrà essere fatta denuncia al Sindaco che ha facoltà di obbligare l'interessato a prendere particolari provvedimenti necessari per assicurare l'incolumità pubblica ed il decoro cittadino.

La vigilanza sulle costruzioni che si eseguono sul territorio del Comune spetta al Sindaco che la esercita a mezzo dell'Ufficio Tecnico Comunale ed in conformità di quanto dispone l'articolo 32 della Legge urbanista 17 agosto 1942, n. 1150 (1).

(1) Art. 32 legge 17 agosto 1942, n. 1150 - *Attribuzioni del Sindaco per la vigilanza sulle costruzioni.*

Il Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalità esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varrà per tale vigilanza dei fun-

(Segue)

Art. 6.

Utilizzazione degli edifici

Al termine dei lavori dovrà denunciarsi al sindaco l'avvenuto compimento della costruzione e se ne dovrà chiedere il permesso di utilizzazione.

Il permesso verrà concesso previo accertamento da parte della Autorità comunale della rispondenza delle opere compiute a quelle autorizzate in base al progetto. Nel caso di abitazioni verrà rilasciata la licenza di abitabilità. (1)

Art. 7.

Commissione Edilizia Comunale - Attribuzioni

Allo scopo di affiancare l'Autorità comunale nell'opera regolatrice dell'attività costruttiva edilizia, commessa dalla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 alla medesima Autorità, è istituita, con funzioni consultive, una Commissione edilizia comunale.

Questa sarà chiamata ad esprimere pareri essenzialmente in rapporto a questioni edilizie e urbanistiche che interessano il Comune, all'approvazione dei progetti di cui all'art. 2, ai piani di lottizzazione ed alla tutela ed al miglioramento del carattere estetico, monumentale, ambientale, paesistico dell'abitato e del suo territorio.

Art. 8.

**Commissione Edilizia Comunale - Composizione
Durata in carica**

La Commissione Edilizia è composta:

- dal Sindaco (o da un Assessore o Consigliere Comunale delegato dal Sindaco) che la presiede;
- da due membri nominati dal Consiglio Comunale dei quali uno ingegnere o architetto od eventualmente geometra;

zionari ed agenti comunali e di ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.

Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalità esecutive, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica compartimentale, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.

Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti del precedente articolo.29.

- dall'Ufficiale Sanitario del Comune;
- dal dirigente l'Ufficio Tecnico Comunale.

I membri elettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Funzionerà da Segretario il Segretario comunale o un Funzionario del Comune da lui delegato, senza diritto al voto. Per i componenti della Commissione vigono le stesse incompatibilità previste dalla Legge.

Art. 9.

Commissione Edilizia Comunale - Funzionamento

La Commissione si riunisce in via ordinaria una volta al mese e, in via straordinaria, ogni volta che se ne presenti la necessità. La convocazione è fatta dal Presidente.

Per la validità delle adunanze è obbligatoria la presenza della metà più uno dei componenti la Commissione.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle adunanze viene redatto apposito verbale a cura del Segretario; il verbale viene approvato nell'adunanza immediatamente successiva prima di passare all'ordine del giorno.

Quando vengono trattati argomenti nei quali qualche membro sia interessato, questi dovrà denunciare tale sua condizione ed astenersi dall'intervenire nella votazione.

(1) I diritti del Comune per il sopralluogo al Perito Tecnico ai locali di nuova costruzione saranno riscossi dal Comune e ripartite come quelli spettanti all'Ufficiale Sanitario.

CAPITOLO II

DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE

Programma di Fabbricazione (1)

(a norma dell'art. 34 della Legge Urbanistica 17-8-1942, n. 1150)

Art. 10.

Zona Residenziale

Viale Rimembranza - Via Martiri

Liberazione - Via Maggiore Chiani.

(1) Art. 34 Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

«I Comuni sprovvisti di piano regolatore dovranno includere nel proprio Regolamento edilizio un programma di fabbricazione, con l'indicazione dei limiti di ciascuna zona, secondo le delimitazioni in atto o da adottarsi, nonché la prescrizione dei tipi edilizi propri di ciascuna zona. Potranno anche indicare le eventuali direttrici di espansione».

N.B. - L'art. 34 della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 prescrive tassativamente per i Comuni sprovvisti di piano regolatore, il programma di fabbricazione che consiste nella suddivisione in zone di tutto o parte del territorio comunale (zona intensiva, semintensiva, estensiva, di conservazione dello stato attuale rurale di espansione, zone residenziali, esistenti e di ampliamento, zone rurali e zone speciali, zone industriali, di rispetto ecc.) con l'indicazione dei confini che circoscrivono ciascuna zona e la prescrizione delle norme edilizie.

Dette norme edilizie debbono essere specificate per ciascuna zona e dovranno prescrivere i vincoli di dimensione, gli indici di fabbricabilità, le distanze dalla strada, i distacchi tra i fabbricati, le distanze dai confini, le altezze massime e minime nonché i limiti di sopraelevazione ove il Comune intende consentirle.

La Circolare Ministeriale a stampa del 7 luglio 1954 n. 2495 trasmessa a tutti i Comuni dalle Prefetture, precisa al paragrafo 5 che oltre alle norme scritte riportate nel testo del regolamento, il programma di fabbricazione deve essere costituito anche da una planimetria non inferiore alla scala di 1:5000 da allegarsi ad ogni copia del regolamento stesso, ove siano indicate le varie zone ed eventualmente da una tabella riassuntiva ove saranno riportate schematicamente le caratteristiche inerenti a ciascun tipo edilizio con riferimento alle singole zone. (Per la compilazione del programma di fabbricazione vedasi il «Programma-Esempio» con ampia relazione tecnica e tavole illustrative a cura dell'Ing. C. Vinaj edito dalla Casa Editrice I. C. A. - Cuneo).

Zone Rurali

Tutte le frazioni

Zone Industriali

Località Lattoria, della Centrale

F.I.T. fino al Montarotto.

Zone Speciali

Regione Moglia e regione Stazione

(Allegata planimetria illustrante

il programma di fabbricazione in

scala 1:10.000).

Art. 11
LOTTIZZAZIONI

Coloro che intendono dare corso a nuove costruzioni in aree libere dalla fabbricazioni devono procedere alla preventiva lottizzazione delle aree. La lottizzazione è comunque obbligatoria per le zone residenziali di ampliamento.

La lottizzazione deve risultare armonizzata con il programma di fabbricazione di cui al precedente articolo ed essere tale da permettere un razionale impianto dei tipi edilizi prescritti per la zona.

Art. 12

STRADE PRIVATE - PORTICATI - MARCIAPIEDI

Quando uno o più proprietari intendono di aprire o anche solo di iniziare una strada privata aperta al pubblico passaggio devono presentare al Comune il relativo progetto, ottenere la approvazione ed addivenire a regolare atto pubblico con l'intervento del Municipio dal quale risulti l'obbligo a loro carico di provvedere convenientemente alla sistemazione, all'illuminazione ed alla nettezza della strada stessa nei modi prescritti salvo le disposizioni di legge relative ai consorzi per le strade vicinali.

La larghezza non potrà essere inferiore a M. 8 per le strade comprese nella zona abitata ed in quella di ampliamento e di me-

trà 5 al di fuori di dette zone, salvo che in questo secondo caso, per motivi eccezionali, l'Autorità Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, non ritenga di autorizzare una minore larghezza, mai però inferiore a metri 6.

E' vietata l'apertura delle strade che non siano in piena conformità o correlazione organica ai piani regolari e di ampliamento anche nella zona immediatamente adiacente ai medesimi.

Le case e le costruzioni lungo le strade private aperte al pubblico passaggio sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento, precisamente come se prospettassero una via pubblica.

Si chiamano le disposizioni dell'art. 1 n. 11 e 12 del T.U. per la tutela delle strade 8 dicembre 1933, n. 1740 circa le distanze alle quali devono essere costruiti i fabbricati dalle strade esterne agli abitati ed al di fuori delle zone di fabbricazione di cui all'art. 10.

Art. 13

ACCESSO AGLI EDIFICI NON FRONTEGGIANTI SPAZI PUBBLICI

Chi intendesse fabbricare su aree non fronteggianti strade o piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilità col Comune gli accordi per eventuale accesso al costruendo edificio da strada pubblica esistente, o da strada privata aperta al pubblico passaggio.

Tale obbligo deve osservarsi anche per le costruzioni che si volessero eseguire secondo le linee del piano Regolatore.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili alle costruzioni che si trovano oltre i limiti del piano d'ampliamento previsto dal piano Regolatore.

ART. 14

ALTEZZA DEGLI EDIFICI - CRITERI DI VALUTAZIONE

Lungo le strade nelle quali siavi già continuità di costruzioni in confine con la sede stradale, ~~per~~ le costruzioni dovranno sorgere sul confine della strada comunale e possibilmente senza discontinuità fra fabbricato e fabbricato.

L'elevazione delle facciate e dei prospetti nei fabbricati sul piano stradale non può sorpassare l'altezza corrispondente alla larghezza del tratto di strada sul quale fronteggia aumento della metà. Tale altezza può sempre raggiungere i m. 7 ma non può sorpassare i m. 16 salvo casi speciali a giudizio della Giunta Municipale, senti il parere della Commissione Edilizia, della Sezione Urbanistica Compartimentale presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. e la Sopraintendenza ai Monumenti territorialmente competenti.

L'altezza degli edifici è misurata dal piano del marciapiede stradale, in corrispondenza della parte più elevata del

l'Edificio stesso, sino al margine più alto del muro di facciata compreso il cornicione di gronda.

Quando l'edificio sorga lungo strade in pendio, l'altezza massima da considerare deve essere quella media.

Qualora la costruzione prospetti sulla strada ed il distacco dal ciglio stradale non superi i 10 metri la misurazione dell'altezza si effettuerà come al terzo comma. Se invece il distacco è maggiore la quota di riferimento sarà quella del terreno naturale nel punto più basso del perimetro dell'Edificio.

Quando si tratti di fabbricati che sorgono in angolo tra via e spazi pubblici di larghezza differente, la fronte può svoltare o internarsi sulla via più stretta coll'altezza corrispondente a quella della via più larga, per un'estensione non maggiore di metri venti.

Quando la via sulla quale prospetta l'edificio non abbia una larghezza costante, l'altezza massima della facciata è commisurata in base alla larghezza media del tratto di strada fronteggiante il corpo del fabbricato.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia può permettere un sopralzo, in eccedenza ai limiti massimi avanti indicati per la costruzione di elementi decorativi (belvedere, lucernari, ecc.), che avessero un limitato sviluppo frontale.

ART. 15

COSTRUZIONI ARRETRATE DAL FILO STRADALE

Chiunque intenda intraprendere la costruzione di un edificio in prossimità di una strada (lungo la quale gli edifici non sorgono in confine con la sede stradale, oppure in prossimità di una strada o piazza previste dal piano regolatore), deve osservare la distanza di tre metri dal confine del suolo pubblico. La fronte della costruzione arretrata dovrà essere parallela alla linea stradale.

In questi casi la determinazione dell'altezza massima della fronte degli edifici arretrati, va calcolata nel modo indicato al precedente articolo 14 aggiungendo alla larghezza della via la profondità dell'arretramento della costruzione rispetto al confine stradale.

E' tollerata la costruzione di cinte sul confine del suolo pubblico. Quando esse vengono costruite in muratura, la base costruita a muro pieno non potrà superare l'altezza di metri uno.


ART. 16

AREE COPERTE E CORTILI

Entro il perimetro destinato ad area fabbricabile, l'area coperta da costruirsi non deve, in ogni caso, e per ciascuna

proprietà eccedere i due terzi dell'area totale disponibile.

Il terzo o più dell'area fabbricabile da lasciare scoperto può essere usufruito o come spazio di distacco dell'Edificio dalla linea perimentale o come cortile interno.



CAPITOLO III

OPERE ESTERIORI DELLE FABBRICHE

Art. 17

Decoro degli edifici

Tutte le parti degli edifici visibili dalle vie o piazze pubbliche o da strade ferrate devono corrispondere alle esigenze del decoro edile cittadino ed armonizzare nelle linee, nei materiali, nelle tinte e nelle decorazioni con gli edifici circostanti con particolare riguardo alla importanza artistica di questi; esse devono sempre essere tenute in buono stato.

Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può ordinare al proprietario di rinnovare l'intonaco e le tinte quando, a suo giudizio, le loro condizioni siano tali da deturpare l'aspetto dell'edificio.

I proprietari sono tenuti ad adempiere l'obbligo stesso dietro intimazione del Sindaco ed entro un determinato termine da lui assegnato.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede a sensi dell'articolo 55 della Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 18

Deflusso delle acque pluviali

Tutti i fabbricati prospicienti il suolo pubblico devono essere muniti di docce di gronda orizzontali e verticali per lo scarico delle acque pluviali, le quali dovranno essere condotte fino al suolo con tubi in lamiera, di cui gli ultimi tre metri possibilmente incassati nel muro e quindi immessi nei condotti sotterranei della via.

Ove questi non esistano, i proprietari dei fabbricati dovranno collocare lo sbocco dei tubi rasenti al suolo per essere poi immessi, a loro spese, nella fognatura stradale quando essa venisse costruita.

La parte che deve essere incassata nel muro sarà di robusta lamiera zincata o in ghisa. Nelle vie larghe almeno otto metri può essere concesso il collocamento di tubi esterni aderenti al muro, purchè gli ultimi due metri siano in ghisa.

È vietato immettere nei tubi di gronda acque provenienti da latrine, acquai, lavatoi, bagni e simili.

ART. 19

NUOVE PORTE O FINESTRE

L'apertura di nuove porte o finestre come pure le modificazioni a quelle esistenti, devono essere denunciate al Comune ed essere eseguite secondo le norme stabilite nel pre-

Art. 20

Infissi

Nelle nuove costruzioni, le imposte delle botteghe, delle porte e delle finestre poste ad un'altezza non superiore ai tre metri dal suolo, devono essere apribili soltanto verso l'interno e gli aggetti e gli sporti devono essere fatti secondo le forme consentite.

I telai delle porte e delle finestre prospicienti le vie e le piazze, devono essere muniti di vetri; non sono quindi permesse le impannate di carta, di tela o di altro materiale.

Art. 21

Sporgenze delle facciate

I balconi devono essere di pietra naturale o artificiale; dovranno essere collocati ad un'altezza non inferiore ai ml. 4 sulle quote dei marciapiedi, e ad altezza non inferiore ai ml. 4,50 sulle quote delle strade prive di marciapiedi. Non potranno sporgere dal filo di fabbricazione più di 1/10 della larghezza della via con un massimo di sporgenza di m. 1,20.

Nella costruzione di case a piano rialzato la gradinata antistante l'entrata non potrà mai sporgere sul suolo stradale.

Le tende delle finestre delle case e delle porte dei negozi dovranno avere la sporgenza consentita dal Regolamento di Polizia urbana o stabilita di volta in volta dal Sindaco all'atto della concessione.

Gli zoccoli e le decorazioni degli edifici e degli infissi di qualunque genere, fino all'altezza di metri 2,20 dal suolo pubblico, non possono sporgere più di cinque centimetri sull'area stradale.

Nel progetto di fabbricati di nuova costruzione che abbiano locali destinati a negozio, deve essere indicato anche il posto per l'eventuale collocazione delle insegne sulla facciata.

Non sono permesse latrine sporgenti e visibili da luoghi pubblici e devono essere demolite quelle che, in seguito a modificazioni del fabbricato, si rendessero visibili; quelle esistenti potranno essere tollerate.

Art. 22

Rifiniture dei prospetti

Le spalle o gli architravi di porte comuni, di porte per negozi e passaggi carrai, di nuova costruzione, devono essere costruite in pietra naturale o artificiale.

I muri di fabbrica e quelli di cinta, fatta eccezione per quelli in pietra naturale o stilati a faccia vista o in laterizi a lavoro a quadro, visibili dalle pubbliche strade o piazze, devono essere intonacati e tinteggiati in conformità di quanto prescritto al primo comma del precedente articolo 17.

L'apposizione e la conservazione dei numeri civici è a carico del Comune? I proprietari degli edifici sono tenuti al ripristino delle tabelle relative solo quando siano distrutte o danneggiate per fatto loro imputabile fatta eccezione del caso in cui la rimozione delle tabelle stesse sia la conseguenza di lavori da essi fatti sui propri edifici.

Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici, delle tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze e delle segnalazioni stradali regolamentari.

Il Sindaco, previo avviso agli interessati, ha facoltà di applicare, alle fronti dei fabbricati di qualsiasi natura prospicienti le vie pubbliche, le indicazioni e gli apparecchi relativi agli altri servizi municipali, tra cui particolarmente:

- a) le piastrine di idranti e simili;
- b) le mensole, i ganci, i tubi e quant'altro occorre per la distribuzione pubblica dell'acqua potabile; (1)
- c) le nicchie e le lastre per gli orinatoi;
- d) le tabelle, le mensole e quant'altro occorre per il servizio della pubblica affissione.

~~Orinatoi, idranti, tubi, ganci, piastrine, mensole, lastre, tabelle, apparecchi~~

Art. 24

RECINSIONE AREE SCOPERTE

I parchi ed i giardini privati che si trovano entro il nucleo edilizio esistente devono essere cintati con adatti muri in armonia con le costruzioni.

Le aree fabbricali scoperte ed adiacenti a strade pubbliche e da queste visibili, dovranno essere cintate con rete metallica o almeno con assiti solidi e decorosi.

Tali recinzioni non dovranno mai superare l'altezza di tre metri.

(1) Gli indicatori e gli apparecchi di cui alla lettera b) devono essere mantenuti costantemente visibili nel luogo e nelle condizioni in cui sono collocati.

CAPITOLO IV

NORME IGIENICO EDILIZIE

Art. 25

Igiene del suolo e del sottosuolo - Opere interrato

È vietata qualsiasi costruzione su terreni usati in precedenza come deposito di immondizie o di materie putrescibili o insalubri se non dopo adatta opera di bonifica che rimetta il terreno in condizioni igieniche.

È pure vietato costruire su terreni umidi o soggetti a infiltrazioni di acque o non adatti al facile deflusso delle acque piovane o di rifiuto.

In ogni caso si dovrà aver cura di evitare infiltrazioni di umidità con opportuni sbancamenti verso i terrapieni, con drenaggi e mediante la separazione delle fondazioni dalle sovrastanti strutture con adatti materiali impermeabili.

Art. 26

Camere d'aria

Tutte le costruzioni aventi locali del piano terreno ad uso abitazione (cucine, camere da letto, ecc.) non cantinati dovranno essere provviste di vespai (cioè camera d'aria circolante compresa tra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento dei locali). L'altezza di detta intercapedine non dovrà essere inferiore a cm. 40.

I locali dell'ultimo piano dovranno avere uno spazio o intercapedine compreso tra il solaio-soffitto dei locali stessi e la copertura del tetto.

La suddetta intercapedine non è richiesta, nel caso che i locali siano provvisti di solaio di sottotetto, mentre è obbligatoria per le coperture costituite da terrazzi di cemento o di laterizio armato.

Tutte le aree interne, esse devono essere convogliate con canali sotterranei nella fognatura pubblica stradale.

Dove questa non esista devono essere smaltite con le norme di volta in volta prescritte dal Sindaco.

È permesso convogliare con canali sotterranei nella fognatura stradale le acque di rifiuto dei lavandini e dei bagni privati nonchè quelle delle latrine con sistema « Water Closet », purchè al piede del tubo di caduta venga costruito un conveniente pozzetto a chiusura idraulica.

Qualora non sia assolutamente possibile l'allacciamento dei fognoli alla fognatura urbana potranno essere consentiti per lo smaltimento delle acque luride razionali fosse biologiche a decantazione per la migliore depurazione dei liquami.

L'uso dei pozzi neri filtranti potrà invece essere consentito in aperta campagna purchè detti pozzi siano costruiti a distanza maggiore di metri 10 dalle abitazioni secondo norme igieniche ed approvati dall'Ufficiale Sanitario.

Gli impianti igienici di uso pubblico, oltre che rispondere ai prescritti requisiti igienici, devono armonizzarsi ed intonarsi all'estetica ed al decoro cittadino.

Art. 28

Abitazioni e locali abitabili (1)

L'altezza minima netta dei locali abitabili non può essere inferiore ai metri:

- due e ~~quaranta~~ ^{cinquanta} se si tratta di ammezzati o di sottotetti;
- ~~tre e venti~~ ^{due e ottanta} per il piano terreno;
- ~~tre~~ ^{due e settanta} per i piani superiori.

La cubatura minima dei detti locali abitabili non può essere inferiore ai quaranta metri cubi e la superficie illuminante delle finestre non potrà mai essere inferiore ad un ottavo di quella del pavimento. Quando il locale abbia una sola finestra questa dovrà avere una superficie non inferiore ai metri quadrati uno e cinquanta.

Ciascun locale abitabile dovrà avere almeno una finestra apertasi all'aria libera ed essere rifinita all'interno con intonaco civile.

(1) Prescrivere le norme igieniche, le altezze minime, superfici di illuminazione, altezze minime delle finestre dal pavimento, ecc. per i locali seminterrati adibiti ad abitazione.

Art. 29

Locali igienici - Cucine - Disimpegni

Ogni fabbricato adibito ad uso abitazione deve essere provvisto di sufficienti latrine.

I fabbricati di nuova costruzione che sorgono in località servita dal pubblico acquedotto devono essere dotati di almeno una latrina sistema « Water Closet » per ciascun appartamento.

Il locale adibito a latrina deve essere preceduto da un antilatrina; avere almeno una finestra aprentesi all'aria libera preferibilmente esposta a tramontana e gli angoli fra il pavimento e le pareti raccordati a guscio.

Nello stesso locale adibito a latrina potranno essere sistemati i normali servizi igienici quali bagni e simili.

Ciascun locale di abitazione — compresa la cucina — dovrà avere almeno una comunicazione diretta con corridoi, ingressi od anditi di disimpegno o direttamente con l'esterno.

Il locale adibito a cucina potrà essere posto anche nel seminterrato.

La larghezza minima dei corridoi non potrà in alcun caso essere inferiore ai novanta centimetri, mentre la latrina non potrà avere una superficie inferiore ai metri quadrati uno e trenta.

Art. 30

Seminterrati, cantinati e sottotetti

I locali seminterrati, i cantinati ed il sottotetto non possono, di regola, essere adibiti ad uso abitazione.

La cucina potrà essere posta nel seminterrato se l'altezza minima netta non sia inferiore ai metri due e ottanta, la superficie illuminante della finestra non sia inferiore ad un dodicesimo di quella del pavimento, ed il tratto di muro sporgente dal terreno sia alto almeno metri uno e venti.

I tetti, le terrazze e simili, quando servono di soffitto di locali abitabili, devono essere costruiti in modo da rispondere perfettamente allo scopo, e soprattutto in modo da impedire gli stillicidi ed una influenza troppo diretta delle variazioni di temperatura dell'ambiente interno.

L'altezza minima dei locali seminterrati e dei cantinati non potrà essere, in ogni caso e qualunque sia l'uso al quale vengono adibiti, inferiori ai metri due e trenta.

Le finestre dei sotterranei delle costruzioni sorgenti in confine di sede stradale devono essere aperte nello zoccolo di fabbricati ed avere una soglia alta almeno dieci centimetri dal piano del terreno esterno ed essere munite di inferriata fissa.

Gli abbaini o finestre sopra il tetto, quando non siano in armonia colla decorazione della ^{fr}fronte o del tetto, non devono essere visibili dalla pubblica via.

Quando l'area coperta sia superiore ai metri quadrati tercentocinquanta, gli edifici ad uso di abitazione, di ufficio, di magazzino commerciale, di officina, di albergo o di alloggio, devono essere provvisti di almeno due scale continue dalla base alla sommità, opportunamente distanziate.

Se l'area coperta è superiore ai metri quadrati seicento, deve essere predisposto un maggior numero di scale.

La larghezza delle scale non potrà essere inferiore ai metri uno.

I ripiani di arrivo debbono avere la larghezza pari a circa una volta e un quarto quella delle rampe.

Le scale devono essere a pozzo ventilato ben illuminate da finestre apertisi sulle pareti esterne ed in numero almeno eguale ai piani dell'edificio.

Art. 32

Chiostrine o pozzi di luce

In qualunque fabbricato potrà essere permessa la costruzione di chiostrine o pozzi di luce soltanto per dar luce ed aria a scale, latrine, stanze da bagno, corridoi, esclusi sempre i locali abitabili, le cucine, le stalle, i forni, ed officine emananti esalazioni nocive e moleste.

Le dimensioni delle chiostrine non potranno in pianta essere minori di m. 4,50 per lato.

Sono vietati i balconi e qualsiasi sporto aggettato verso le chiostrine. Queste dovranno avere i muri lisci ed intonacati a calce ed inoltre nella loro parte inferiore dovranno essere in diretta e permanente comunicazione colle vie e coi cortili per mezzo di un andito chiuso da semplice cancello avente sezione libera di almeno mq. 4 in modo che si abbia continua rinnovazione d'aria.

Art. 33

Locali di uso pubblico o collettivo

I teatri, i cinematografi e i locali in genere destinati ad uso pubblico o collettivo debbono uniformarsi, sia per quanto riguarda la costruzione che per l'esercizio, alle norme legislative e regolamentari vigenti per le singole materie.

Art. 34

Locali di destinazione industriale o commerciale

Nei riguardi delle costruzioni destinate ad aziende industriali, commerciali, agricole e loro dipendenze, si richiamano le norme e le sanzioni del Regolamento generale d'igiene del Lavoro approvato con R. D. 14 novembre 1927, n. 530.

L'impianto e l'esercizio di fabbriche, industrie, lavorazioni o depositi di materie insalubri o pericolose elencate nei Decreti Ministeriali 12 luglio 1912 e 26 febbraio 1927, è subordinato ad uno speciale permesso del Sindaco in conformità di quanto prescrivono gli articoli 216 e 217 del T. U. delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

L'impianto, l'ampliamento, la trasformazione ed il trasferimento di industrie in genere, è altresì soggetto alla disciplina di cui al D. L. L. 12 marzo 1946, n. 211 e al D. L. 29 giugno 1947, n. 543.

La capacità di ogni singolo ambiente destinato ad uso commerciale od industriale non può essere superiore — di regola — ai settemila metri cubi. Il Sindaco, in casi determinati e quando esistano speciali condizioni atte a limitare sufficientemente l'estendersi di un incendio, sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere deroghe.

Quando una parte del fabbricato è adibita ad abitazione e l'altra a magazzino od opificio, le due parti devono essere separate da struttura a tagliafuoco e le aperture di comunicazione essere munite di intelaiature e di serramenti resistenti al fuoco.

I locali destinati a contenere quaranta o più persone devono avere almeno due uscite, opportunamente ubicate e distanziate l'una dall'altra, con porte aprentisi verso l'esterno. Per i locali di laboratorio potranno essere imposte tali cautele anche se abbiano capacità inferiore a quella precedentemente indicata.

Art. 35

Costruzioni rurali

Le case coloniche dovranno essere costruite nelle zone più elevate del podere e, in ogni caso, in modo da evitare l'addossamento delle murature a terrapieni.

Il pavimento del pianterreno dovrà risultare di almeno *min-* dici centimetri più alto del piano di campagna e di quello del cortile.

I locali d'abitazione, la cui cubatura minima non può essere inferiore ai trenta metri cubi:

a) non potranno avere un'altezza inferiore ai metri due e ottanta;

b) dovranno avere almeno una finestra con telaio a vetri ed imposta, aprentisi verso l'esterno, con una luce netta non inferiore ad un decimo della superficie del pavimento.

Il focolaio domestico dovrà essere munito di cappa e di fumaiole atti a smaltire in modo completo i prodotti della combustione.

Ciascuna casa dovrà essere provvista di acqua di condotta o di pozzo costruito secondo le norme igieniche, chiuso e provvisto di pompa o, quanto meno, di cisterna igienicamente costruita e difesa.

Ciascuna casa deve essere provvista di latrina che non sia in diretta comunicazione con i locali d'abitazione e costruita in modo

che prenda aria e luce dall'esterno e che non possa inquinare l'acqua del pozzo o della cisterna.

I locali destinati ad uso porcile, pollaio, conigliera e simili dovranno essere separati dalle abitazioni; le stalle non dovranno essere in diretta comunicazione coi locali abitabili.

Le pendenze del piano del cortile e degli orti adiacenti le abitazioni là dove esistono, dovranno essere sistemate in modo da assicurare il pronto smaltimento delle acque pluviali e di rifiuto, e da evitare ogni possibilità di inquinamento del pozzo o della cisterna.

Le pareti di tutti i locali abitabili dovranno essere intonacate.

Art. 36

Stalle e scuderie

Le stalle e le scuderie non devono avere comunicazione diretta colle stanze di abitazione anche temporanea. Il muro divisorio non sarà inferiore ai cm. 38 di spessore e sarà costruito con mattoni e cemento e sarà reso impermeabile.

Per le nuove costruzioni e per adattamenti successivi, le stalle saranno intonacate in cemento fino a due metri di altezza e per il rimanente saranno intonacate a calce con soffitto in muratura ed impermeabilizzate e dovranno avere le apposite canne di ventilazione ed un corridoio di servizio. Il pavimento sarà costruito con adatti materiali impermeabili e munito di opportuni scoli a chiusura idraulica.

Le rastrelliere, le mangiatoie, gli abbeveratoi non potranno essere di legno, ma di materiale facilmente lavabile.

Sempre per le nuove costruzioni le stalle non potranno avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni a distanza inferiore ai 3 metri in linea orizzontale.

Indistintamente tutte le stalle, siano di vecchia o nuova costruzione, dovranno essere tinteggiate in color bleu oltremare allo scopo di tener lontane le mosche.

Le stalle di nuova costruzione devono avere una cubatura di mc. 30 almeno per ogni capo grosso di bestiame e di mc. 15 per ogni capo piccolo, con altezza di m. 3,50 e dovranno essere situate in modo da distare almeno 10 metri da ogni pozzo o sorgente d'acqua potabile e da locali di vendita e deposito di sostanze alimentari e bevande.

CAPITOLO V

STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI

Art. 37

Norme di buona costruzione - Terreni franosi - Fondazioni

A norma degli articoli 4 e 5 del R. D. 22 novembre 1937, n. 2105, che approvano il nuovo Testo Unico delle norme tecniche di edilizia, è vietato costruire edifici sul ciglio o al piede dei dirupi, sui terreni di struttura eterogenea, detritici o franosi o comunque atti a scoscendere. È tuttavia consentito costruire edifici su appicchi di roccia compatta, sempre quando venga lasciata tra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.

Quando è possibile, le fondazioni devono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero sul terreno di buona consistenza sul quale devono essere convenientemente incassate. Quando non si possa raggiungere il terreno compatto o si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti, si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruire per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure, eventualmente, queste debbono essere costituite da una platea generale.

Art. 38

Murature

Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con mano d'opera capace. Nelle fondazioni dovranno essere sempre impiegate malte cementizie o idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature di elevazione. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura dev'essere interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari o da fascia continua di conglomerato cementizio dello spessore non inferiore ai dodici centimetri estesi a tutta la larghezza del muro a distanza non maggiore di metri uno e cinquanta. (1)

Nei piani superiori a quello terreno, sono vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali ove non siano munite di robuste

(1) Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri portanti si deve tener conto nei calcoli, anche dell'azione del vento.

catene. I tetti devono essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.

Le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.

Nei corpi di fabbrica multipli, le travi degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri due e cinquanta, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio.

In tutti i fabbricati deve eseguirsi, ad ogni ripiano ed al piano di gronda, un telaio di cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti.

Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano, ed avere un'altezza minima di centimetri venti; la loro armatura longitudinale dev'essere costituita di quattro tondini del diametro non inferiore ai millimetri quattordici se di ferro omogeneo ed a millimetri dodici se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini del diametro non inferiore ai cinque millimetri e poste a distanza non superiore ai centimetri trenta.

I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistente non risulti superiore a un quinto del carico di rottura del materiale di cui sono costruiti.

I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo nei quali la temperatura si mantenga per molte ore al di sotto di zero gradi centigradi. (1)

Art. 39

Terrapieni

È proibito addossare muri di abitazioni rittali direttamente a terrapieni, ma dovranno avere sempre una distanza di almeno metri tre dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno; oppure dovranno costruirsi muri di sostegno in modo che il piede di questi disti almeno metri tre dalla costruzione. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche o di infiltrazione.

I muri, le coperture ed i pavimenti dovranno essere costruiti con laterizi ben cotti e con altri materiali poco impermeabili.

Art. 40

Lavori in cemento armato

Nelle strutture di cemento devono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione di leganti idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato di cui ~~WATMANIX~~ alla Legge 5/2/1934, n° 313 e successive modificazioni.

(1) Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.

Quando si tratti, in particolare, di opere in cemento armato, i progetti dovranno essere redatti e firmati, ed i lavori diretti da un professionista autorizzato, oltre che dalle leggi e regolamenti professionali, anche a norma del R. D. n. 2229 citato nel precedente comma. (1)

Per le costruzioni di cui al precedente comma, il rilascio, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione per l'abitabilità di cui all'art. 6 del presente regolamento, è subordinato alla presentazione della licenza prefettizia di « uso della costruzione » indicata nel penultimo comma ~~del presente regolamento~~ n.º 4 delle prescrizioni generali, parte seconda, del R.D. 29 Luglio 1933, n.º 1213.

Art. 41

Manutenzione e conservazione delle fabbriche

I proprietari di edifici devono provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, in modo che tutte le parti mantengano quei requisiti d'igiene, di sicurezza e di decoro che convengono alla località in cui gli edifici sorgono.

Ogni proprietario è obbligato alla rinnovazione delle tinte nella facciata quando il degradamento del colore ne deturpi l'aspetto a sensi del primo comma del precedente articolo 17.

Art. 42

Edifici pericolanti

Quando un edificio o parte di esso minacci rovina, oppure quando si compiano lavori che possano comunque destare preoccupazioni per la incolumità delle persone o delle cose, il Sindaco incarica l'Ufficio Tecnico comunale di fare le occorrenti constatazioni e, sul relativo referto, ingiungerà al proprietario di provvedere subito adeguatamente.

In caso di inadempienza, il Sindaco provvede a sensi dell'art. 55 del T. U. della Legge Comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 43

Prevenzione dei pericoli d'incendio

Ogni focolare, stufa, cucina, forno e simili deve avere una apposita canna per la eliminazione dei prodotti della combustione.

Non è permessa la costruzione di canne da fumo esternamente ai muri; esse devono essere incassate, avere le pareti lisce e possibilmente verticali ed essere costruite con materiali impermeabili per evitare macchie all'esterno dei muri.

(1) ³⁴ Nelle calcolazioni delle membrature in conglomerato cementizio armato, dovranno adottarsi i carichi di sicurezza di Kg. 1400 e Kg. 200 per centimetro quadrato, rispettivamente per il ferro omogeneo e per l'acciaio semiduro, secondo le norme del R.D. 16 Novembre 1939, n.º 2229.

La sporgenza del fumaiole dal tetto non può essere minore di un metro se il fumaiole dista almeno dieci metri dalle finestre di prospetto delle case prossime: in caso diverso deve essere elevato di un metro al di sopra della copertura.

I fumaiole non possono sporgere dal tetto ad una distanza inferiore ai metri uno e cinquanta dal muro frontale.

È vietato far uscire il fumo al di sotto dei tetti.

Le bocche, canne o tubi di camino, di stufa, di forno e simili, siano murarie, di terra cotta o di altro materiale, non possono essere addossate a pareti di legno ma ne devono distare almeno trenta centimetri; esse devono essere convenientemente isolate se attraversano pareti di fabbrica nelle quali vi sia possibilità d'incendio.

I camini industriali devono avere dai confini della proprietà su cui sorgono verso le proprietà vicine, una distanza uguale ad almeno metà della loro altezza; una distanza di almeno m. 6,50 dalla pubblica via ed essere muniti di parafulmine.

I locali nei quali sono collocati forni per pane, pasticcerie e simili, devono essere costruiti, anche nei particolari, con materiale incombustibile.

Gli impianti dei sottotetti praticabili devono essere protetti con uno strato di materiali incombustibili o difficilmente disgregabili, come tavole di cotto, piastrelle di cemento e simili.

Ogni fabbricato deve essere munito di comodi accessi al tetto in numero proporzionato alla sua superficie.

Le scale, i passaggi alle scale e le gabbie di scala devono essere costruiti con materiale resistente al fuoco. Ogni vano di scala deve essere di facile e pronta comunicazione con una strada o con cortili aperti.

Tutti i progetti per nuove costruzioni civili ed industriali sono soggetti — agli effetti della prevenzione degli incendi — alla preventiva approvazione del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

La licenza di abitabilità, di cui al secondo comma del precedente articolo 6, non potrà essere rilasciata se prima non venga esibito il « certificato di prevenzione incendi » da richiedersi, dall'interessato, al suddetto Comando provinciale dei Vigili del Fuoco a norma della Legge 27 dicembre 1941, n. 1750.

CAPITOLO VI

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 44

Formazione dei cantieri - Occupazione suolo pubblico - Steccati

Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, nè divergerne o impedirne il corso.

Chiunque esegue opere edilizie, siano esse nuove costruzioni, o riparazioni o riforme o demolizioni di fabbricati già esistenti, deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo, danno o molestia a persone ed a cose e ad attenuare più che sia possibile gli incomodi che i terzi possono risentire dalla loro esecuzione.

Ove le opere di cui al precedente comma debbano intraprendersi sul fronte dei fabbricati verso vie, piazze o suolo pubblico, dovranno erigersi steccati solidi e decorosi che recingano il cantiere di lavoro alti almeno due metri.

Qualora, o per l'ampiezza della strada o per la natura del lavoro, non fosse possibile erigere gli steccati, il primo ponte dovrà essere posto ad un'altezza non inferiore ai tre metri dal suolo.

Gli angoli degli assiti sporgenti sulla pubblica via devono essere imbiancati e muniti di segnali luminosi a luce rossa opportunamente disposti e da mantenere accesi dal tramonto al levar del sole. In casi speciali il Sindaco può esonerare dall'obbligo dei segnali luminosi.

Quando le opere di chiusura del cantiere di lavoro richiedano la temporanea occupazione di area pubblica, l'interessato deve prima ottenere la licenza dal Sindaco presentando domanda colla indicazione della località, della estensione e della presumibile durata dell'occupazione.

Ottenuta detta licenza e prima di iniziare i lavori, i funzionari del Comune procedono, in concorso coll'interessato, alla constatazione dell'area stradale da comprendere nel cantiere o comunque da occupare o manomettere, al fine di determinare la tassa dovuta per la temporanea occupazione del suolo pubblico e l'ammontare della cauzione da versare al Comune a garanzia del ripristino del suolo pubblico.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dalla licenza del Sindaco, l'interessato deve presentare in tempo utile nuova domanda ed ottenere nuova licenza. Il Sindaco può negare la proroga per ragioni di interesse pubblico come può prescri-

vere un termine per l'esecuzione dei lavori e revocare la licenza accordata quando risulti evidente la sospensione dei lavori o la deficienza dei mezzi tecnici adeguati al loro compimento. La licenza è in ogni caso revocata quando la interruzione dei lavori, non dipendente da cause di forza maggiore, si protragga oltre i venti giorni.

Art. 45

Cautele da osservarsi per l'esecuzione dei lavori

Le aperture che si praticano negli assiti e negli steccati devono aprirsi verso l'interno ed essere chiuse durante le sospensioni dei lavori.

I posti di servizio devono avere i requisiti di solidità necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e impedire la caduta dei materiali.

Le fronti dei ponti verso la strada devono essere munite di tavole di sponda a livello del pavimento, di ripari di stuoie od altro in modo da evitare la caduta di materiali sulla strada.

Il Sindaco può prescrivere tutte le altre opere che ritenesse a tale riguardo opportune o necessarie.

Art. 46

Sgombero e trasporto dei materiali

Nelle opere di demolizione devono usarsi tutte le cautele necessarie e sufficienti ad evitare danni o molestie a persone e a cose.

È vietato calare materiali di demolizione verso la pubblica via: quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi — previamente umettati per evitare il sollevamento della polvere — devono essere calati entro panieri o mediante appositi condotti o con altri mezzi adatti.

È altresì proibito ingombrare con qualsiasi materiale le vie e gli spazi pubblici adiacenti la fabbrica. Nel caso di assoluta necessità il Sindaco può concedere il permesso di deposito temporaneo previo pagamento della tassa relativa e l'osservanza delle disposizioni che saranno impartite.

Il caricamento e lo scaricamento dei materiali d'opera o di demolizione dai veicoli e dai carri deve essere fatto con la massima premura ed usando ogni necessaria cautela al fine di evitare disturbi o molestie sia ai fabbricati vicini che alla circolazione. Il Sindaco potrà — occorrendo — ordinare che detti lavori vengano eseguiti in ore determinate.

Il deposito dei materiali di rifiuto dovrà avvenire o in aree private o nei luoghi previamente autorizzati dal Comune.

Ultimati i lavori, il costruttore deve riconsegnare perfettamente sgombra e pulita l'area pubblica che venne racchiusa nel cantiere o comunque occupata per l'esecuzione dei lavori. Il deposito cauzionale versato al Comune, a garanzia del ripristino del suolo pubblico non può essere rimborsato se non dopo che i funzionari municipali abbiano constatato l'avvenuto ripristino.

Art. 47

Rinvenimenti e scoperte

Oltre alle prescrizioni dell'art. 43 e seguenti della legge 1 giugno 1939, n. 1089 circa l'obbligo di denuncia all'autorità competente da parte di *chiunque* compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, archeologico o storico-artistico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti del medesimo interesse che dovessero verificarsi nel corso dei lavori.

Analoga segnalazione va fatta nel caso di reperimento di ossa umane.

Il Sindaco potrà disporre tutti quei provvedimenti che ritenesse utile prendere in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.

CAPITOLO VII

DISPOSIZIONI PENALI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 48

Sospensioni lavori - Diffide

Il Sindaco, qualora sia constatata la inosservanza delle norme prescrizioni e modalità esecutive di cui alla licenza di costruzione ed al presente regolamento, ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti definitivi che risultino necessari per la modifica delle costruzioni e per la rimessa in pristino (art. 32 legge 17/8/1942 n° 1150). Nel caso di lavori iniziati senza licenza o comunque proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il Sindaco può previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Compartimentale ordinarne la demolizione a cura e spese del contravventore senza pregiudizio delle menzioni penali di cui all'articolo seguente.

Art. 49

Sanzioni e ammende

Salvo quanto è stabilito con l'art. 344 del Testo Unico delle leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme del Regolamento locale di igiene, si applica:

a) l'ammenda sino a L. 80.000, per la violazione del divieto stabilito dall'art. 28 della legge 17-8-1942 n. 1150 ovvero per la inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento (per detta contravvenzione è ammessa l'oblazione con l'osservanza delle norme stabilite dagli articoli 107 e seguenti del T. U. della Legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383).

b) per i casi previsti dall'art. 32 III comma della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e cioè per l'inizio dei lavori senza licenza e per la prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione dato dal Sindaco, l'arresto sino ad 1 mese e l'ammenda di L. 80.000.

Art. 50

Adeguamenti al presente regolamento delle costruzioni esistenti

Il Sindaco può, per motivi di interesse pubblico, prescrivere la rimozione delle strutture occupanti o restringenti il suolo stradale e concesse a termini delle leggi vigenti nell'epoca della loro costruzione, salva l'indennità che potesse spettare ai proprietari.

La rimozione di tali strutture esistenti o sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, latrine, grondaie, tettoie, sovrappassaggi, imposte di porte o di finestre al piano terreno appren-tesi all'esterno, ecc., deve essere prescritta in occasione di notevoli restauri degli edifici o delle parti in questione.

Art. 51

Disposizioni transitorie

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento le porte delle macellerie dovranno essere sostituite con cancelli di ferro e le case, confinanti con pubbliche vie, che ne siano ancora sprovviste, dovranno provvedere alla posa dei canali di gronda e dei tubi di scarico delle acque pluviali.

Art. 52

Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente regolamento entrerà in vigore quando sarà stato approvato con apposito Decreto Ministeriale.

~~Il presente regolamento entrerà in vigore quando sarà stato approvato con apposito Decreto Ministeriale.~~


..... *Nurzole*, li *12-12-1956*

IL SINDACO

..... *D. G. G.*

Gli Assessori

..... *[Signature]*



IL SEGRETARIO COMUNALE

..... *[Signature]*

Approvato dalla Giunta Municipale nella riunione del

N.

IL SINDACO

(L.S.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione

N. 47 in data 12 dicembre 1956

IL SINDACO

(L.S.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Publicato all'Albo comunale, senza opposizioni,

addì 16 dicembre 1956 giorno (1) festivo

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa nella seduta

del 15/10/1957 col N. 32628/5152 Div. 4^a
sentito il parere del Consiglio Provinciale di Sanità.

Publicato all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15

dal 10/11/1957 al 22/11/1957 ai sensi
dell'art. 62 della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934, nu-
mero 383.

li 26/11/1957

Visto: IL SINDACO

Loggi

IL SEGRETARIO COMUNALE

Loggi

(1) Festivo o di mercato.



VISTO: Come da Decreto Interministeriale in data odierna.

Roma, L. 630TT

IL MINISTRO PER I LL. PP.

Loggi


Per copie conformi -
Direttore Capo Divisione

Approvato dalle Sezioni Urbanistiche presso il Provveditorato regionale alle OO. PP. di
espresso in data N. (1)

Approvato dal Ministro per i Lavori Pubblici di concerto col Ministro dell'Interno con decreto in data 3/10/1959
N. 4238 ai sensi dell'art. 36 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, come ~~da comunicazione della Prefettura di~~
in data N. div.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 12/10/1959 al 27/10/1959
li 28/10/1959

Visto: IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE

(1) Qualora dette Sezioni accertino che la località rivesta un interesse monumentale o paesistico, dovranno sentire in merito la competente Sovrintendenza ai monumenti e poi trasmettere il regolamento al Ministero dei LL. PP. corredato del proprio parere e di quello della Sovrintendenza stessa.

S O M M A R I O

— Testo del Regolamento :

Capitolo I - Norme generali	pag. 5
Capitolo II - Disciplina della fabbricazione e programma di fabbricazione	» 10
Capitolo III - Opere esteriori delle fabbriche	» 23
Capitolo IV - Norme igienico edilizie	» 26
Capitolo V - Stabilità e sicurezza delle costruzioni	» 32
Capitolo VI - Esecuzione dei lavori]	» 36
Capitolo VII - Disposizioni penali, transitorie e finali	» 39